



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

In composizione monocratica in persona del Giudice dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 528/2003 R.G.  
promossa da:

**[REDACTED] COSTRUZIONI di [REDACTED]**  
elettivamente domiciliata in Via **[REDACTED]** a presso e  
nello studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende  
giusta procura

ATTRICE

contro

**[REDACTED] S.R.L.**

elettivamente domiciliata in Via Mazzini 26 - Mantova, presso e  
nello studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e  
difende unitamente agli Avv. **[REDACTED]** e **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** del Foro di **[REDACTED]** giusta procura a margine della  
comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

in punto a: "Inadempimento contrattuale".



## CONCLUSIONI

**Per l'attrice all'udienza del 25/3/08:**

“Conferma delle conclusioni come da memoria autorizzata ex art.

183 c.p.c. del 27/10/03 agli atti; \_\_\_\_\_

condannarsi la L. \_\_\_\_\_ s.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore all'esito delle risultanze della espletata ctu al

pagamento ulteriore in favore di \_\_\_\_\_ Costruzioni di

\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_

S. \_\_\_\_\_ della somma di € 14.267,98 come da conteggi indicati

nel 5° SAL agli atti (allegato sub a) della consulenza tecnica

d'ufficio indicato in pagina 3 della stessa) o della diversa somma

ritenuta di giustizia; \_\_\_\_\_

si rifiuta il contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova; \_\_\_\_\_

in ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa. \_\_\_\_\_

**Per l'attrice in memoria ex art. 183 c.p.c.:**

Conferma delle conclusioni tutte di cui all'atto di citazione

27/1/03 nell'interesse della \_\_\_\_\_ Costruzioni di \_\_\_\_\_

S. \_\_\_\_\_;

Respingersi in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto le

domande tutte riconvenzionali svolte dalla L. \_\_\_\_\_ srl in

comparsa di costituzione e risposta ed in particolare relative alle

somme di euro 33.876,71; 3.651,4; 820,00; 1.260,00; 4.012,00;

30.000,00 per un totale di euro 74.530,11 oltre ad interessi e

rivalutazione. \_\_\_\_\_

Respingersi la domanda svolta in via subordinata di pagamento



dell'importo di euro 33.876,711 oltre ad interessi e rivalutazione. \_\_\_\_\_

In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa. \_\_\_\_\_

**Per l'attrice in atto di citazione:**

a) accertati i vizi ed i difetti tutti tempestivamente denunciati da parte attrice nonché il grave inadempimento contrattuale da parte di L. [redacted] srl consistito nell'abbandono del cantiere, dichiararsi risolto per fatto e colpa della parte convenuta il contratto intercorso "inter partes" del 25/6/02 e per l'effetto: \_\_\_\_\_

b) dirsi tenuta e conseguentemente condannarsi parte convenuta a risarcire i danni tutti derivati e derivandi alla ditta attrice a seguito dell'accertato inadempimento pari quanto meno alla somma trattenuta da parte attrice sul pagamento della fattura L. [redacted] srl n. 15 del 30.11.02 o alla maggior somma accertanda in corso di giudizio e che comunque si indica sin d'ora in via equitativa in ulteriori euro 3.000,00; \_\_\_\_\_

c) accertarsi e dichiararsi che parte attrice nulla deve alla società L. [redacted] srl per il titolo dedotto in fattura n. 15 del 30.11.02 né per alcun altro titolo dipendente dal contratto di appalto intercorso inter partes 25.06.02. \_\_\_\_\_

d) Con vittoria di spese diritti e onorari di lite". \_\_\_\_\_

**Per la convenuta:**

"Voglia l'on. Tribunale adito così decidere: \_\_\_\_\_

1. accertare e dichiarare in via riconvenzionale che il rapporto di



cui al contratto del 25 giugno 2002 si è risolto ai sensi dell'articolo 1454 codice civile per inadempimento del Sig.

[redacted] titolare della ditta individuale [redacted]

[redacted] COSTRUZIONI corrente in [redacted]

[redacted] alla decorrenza del termine concesso per

l'adempimento con la diffida contenuta nella lettera raccomandata del 21 gennaio 2003; \_\_\_\_\_

2. Per l'effetto dichiarare improcedibile o inammissibile o in subordine infondata nel merito l'avversa domanda di risoluzione del rapporto per inadempimento della Lanbral srl e di risarcimento del danno; \_\_\_\_\_

3. Condannare in via riconvenzionale il Sig. [redacted] titolare della Ditta individuale [redacted] COSTRUZIONI corrente in [redacted]

al risarcimento in favore della L [redacted] srl del valore delle lavorazioni e delle forniture da quest'ultima eseguite importo da quantificarsi ulteriormente tenuto conto dei corrispettivi già pagati in corso di rapporto in euro 33.876,71. Condannare altresì il convenuto a risarcire Euro 3.561,4 pari all'utile che la L [redacted] avrebbe ulteriormente percepito in caso di corretta prosecuzione del rapporto, Euro 820,00 pari al costo mensile di noleggio dei ponteggi, Euro 1.260,00 per la locazione dell'appartamento destinato agli operai per i mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003, Euro 4.012,00 per le retribuzioni pagate ai tre dipendenti della Lanbral impiegati nel cantiere del Sig.



nei mesi di dicembre 2002 e gennaio 2003, Euro 30.000,00 per danni all'immagine e alla reputazione della società convenuta per un totale di Euro 73.530,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.

4. In via meramente subordinata in caso di rigetto della domanda principale condannare il Sig. [redacted] titolare della Ditta individuale [redacted] COSTRUZIONI corrente in [redacted] a titolo di esecuzione del contratto o di arricchimento ingiustificato al pagamento del valore dei lavori e delle forniture eseguite dalla Lanbral srl per un importo di Euro 33.876,71 oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. \_\_\_\_\_
5. Condannare in ogni caso il convenuto al rimborso delle spese diritti ed onorari di lite oltre iva e cpa come per legge. \_\_\_\_\_

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 27/1/03, ritualmente notificato, [redacted] Costruzioni di [redacted], corrente in [redacted] evocava in giudizio Lanbral srl, con sede in [redacted], esponendo: \_\_\_\_\_

- 1) che nel giugno 2002 la ditta attrice aveva appaltato a Lanbral srl la costruzione di un edificio per la realizzazione di n. 5 unità immobiliari, relativi garages e la sistemazione dell'area esterna; \_\_\_\_\_
- 2) che la società appaltatrice a far tempo dal 5-6 dicembre 2002 dopo il 4° stato di avanzamento dei lavori aveva abbandonato



immotivatamente e deliberatamente il cantiere interrompendo del tutto l'esecuzione delle opere in aperta violazione dell'art. 7 del contratto di appalto dando luogo alla relativa penale di € 10.500,00; \_\_\_\_\_

3) che tale grave fatto era stato stigmatizzato e prontamente denunciato dalla committenza con missiva del 9/12/2002; \_\_\_\_\_

4) che il geom. \_\_\_\_\_, sia durante l'esecuzione delle opere sia successivamente all'abbandono del cantiere da parte della \_\_\_\_\_ srl, aveva riscontrato inoltre vizi e indempienze nell'esecuzione delle opere per una spesa che poteva essere quantificata in € 12.000,00; \_\_\_\_\_

5) che la ditta attrice aveva subito un maggior danno cagionato tra l'altro e solo a titolo esemplificativo dalla ritardata consegna delle unità immobiliari ai futuri acquirenti o conduttori, dal fatto di dover reperire una nuova ditta appaltatrice per terminare i lavori e comunque quant'altro poteva logicamente afferire e conseguire ai fatti sopraesposti;

6) che la società convenuta in data 30.11.02 aveva emesso fattura n. 15 per un totale di € 26.712,98 IVA compresa e che il geom. \_\_\_\_\_ aveva provveduto al pagamento parziale della ridetta fattura trattenendo correttamente la penale per i motivi di cui sopra pari a € 10.500,00 e un acconto sul totale dei vizi per € 7.921,65; \_\_\_\_\_

Ciò premesso la \_\_\_\_\_ Costruzioni chiedeva l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. \_\_\_\_\_



Si costituiva ritualmente la I [redacted] srl contestando quanto ex adverso dedotto e svolgendo domanda riconvenzionale. \_\_\_\_\_

Con ricorso ex artt. 669 quater e 671 c.p.c. in data 5/6/03 I [redacted]

srl chiedeva che il Tribunale, anche inaudita altera parte,

autorizzasse il sequestro conservativo di immobili in Curtatone

fino alla concorrenza di € 80.000,00. Disposta la comparizione

delle parti il G.I., con ordinanza in data 12/7/03, rigettava il

ricorso. \_\_\_\_\_

Con memoria ex art. 183 c.p.c. in data 27/10/03 l'attrice

precisava le conclusioni come sopra riportate. \_\_\_\_\_

Con memoria ex art. 183 c.p.c. in data 10/11/03 I [redacted] srl si

riportava a tutte le domande, richieste, eccezioni e deduzioni

della comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi

rassegnate e proponeva istanza di emissione di ordinanza

ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c. per

il pagamento dell'importo di € 17.993,98, oltre interessi legali a

far data dal 13/1/03. \_\_\_\_\_

Con ordinanza in data 2/4/04 il G.I. rigettava l'istanza di

emissione di ordinanza ingiunzione richiesta dalla parte

convenuta. \_\_\_\_\_

Assunta prova per testi veniva disposta ctu. \_\_\_\_\_

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza

del 18/3/08, veniva trattenuta per la decisione previa

assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito

delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. \_\_\_\_\_



### Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che parte attrice, all'udienza del 18/3/08, non ha precisato le conclusioni nel rispetto di quanto disposto dall'art. 189 c.p.c. e ha introdotto una domanda nuova, come tale inammissibile. \_\_\_\_\_

Va poi rilevato che il documento cui parte attrice fa riferimento è stato irritualmente acquisito dal ctu. \_\_\_\_\_

In buona sostanza è stato alterato il meccanismo delle produzioni istruttorie come previsto dalla legge, ragione per cui, a parte la novità della domanda, non può comunque tenersi conto della produzione. \_\_\_\_\_

Parimente irrituale è la produzione delle "note in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio", peraltro non sottoscritte da alcuno, prodotte da parte attrice all'udienza del 6/2/07. \_\_\_\_\_

Ciò premesso si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

A fronte della domanda di ~~XXXXXXXXXX~~ Costruzioni la società ~~L. XXXXX~~ srl ha eccepito anzitutto di avere con lettera 21/1/03 "formalizzato una diffida ad adempiere ex art. 1454 codice civile, invitando il Sig. ~~XXXXXX~~ a pagare almeno gli importi non contestati entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento della diffida, ed avvertendo espressamente il debitore che in caso di mancato pagamento nel termine indicato, il rapporto si sarebbe automaticamente risolto ex lege". \_\_\_\_\_

L'eccezione è fondata. \_\_\_\_\_

Come è noto presupposti della risoluzione per diffida sono: \_\_\_\_\_



1) l'atto di diffida comunicato per iscritto al debitore; 2) la congruità del termine ultimo fissato per l'adempimento; 3) l'inadempimento di non scarsa importanza imputabile al debitore. \_\_\_\_\_

E' in atti (doc. 23 di parte convenuta) la diffida ad adempiere notificata alla ditta attrice del seguente letterale tenore: \_\_\_\_\_

"Spett. Ditta, \_\_\_\_\_  
facendo seguito alla corrispondenza ed agli incontri intercorsi osserviamo quanto segue: \_\_\_\_\_

con missiva dell'11 dicembre 2002 i nostri Legali hanno ampiamente replicato alle infondate accuse di sospensione dei lavori ed hanno puntualmente indicato le condizioni necessarie per il completamento delle opere previste in contratto e contestato gli inadempimenti ascrivibili alla Committente. \_\_\_\_\_

Con lettera del 19 dicembre 2002, la Vs. Ditta, pur confermando, nella sostanza, alcune delle contestazioni da noi sollevate, ci ha invitato ad un incontro per il giorno 8 gennaio 2003 finalizzato, evidentemente, a raggiungere un'intesa. \_\_\_\_\_  
L'incontro è stato quindi posticipato ai



giorni 10 e 15 gennaio, ma, nonostante la disponibilità manifestata dalla nostra Società, nessun accordo è stato raggiunto, stante la Vs. volontà di non esguire i pagamenti già scaduti e di mantenere in cantiere personale di altre Ditte, in modo da rendere impossibile l'ultimazione delle poche opere di dettaglio a noi commissionate. \_\_\_\_\_

Il giorno venerdì 17 gennaio 2003 avete trasmesso a mezzo fax, una proposta di modificazione ed integrazione del contratto di appalto, richiedendo l'esecuzione di opere assolutamente nuove, non contemplate nell'accordo originario, a condizioni oggettivamente non accettabili. \_\_\_\_\_

A questo punto, nel respingere integralmente le condizioni della Vs. proposta di contratto, la LANBRAL si dichiara disponibile ad eseguire tutte le opere ivi contemplate solo ed esclusivamente se saranno rispettati i seguenti impegni, davvero minimi, da parte Vostra: \_\_\_\_\_

1.- pagamento preventivo ed immediato delle



differenze contabili relative agli stati di avanzamento lavori già approvati. L'importo da Voi indicato di € 2.134,35 di gran lunga inferiore a quello effettivamente dovuto, verrebbe accettato con spirito puramente transattivo, con riserva di pretendere il pagamento integrale delle differenze in caso di mancata accettazione delle presenti condizioni.

2.- pagamento preventivo ed immediato di un importo corrispondente alla differenza tra gli acconti già ricevuti e il 50% del Vs. debito già scaduto relativo al 4° Stato di avanzamento lavori.

3.- pagamento del restante 50% del vs. debito, già scaduto, relativo al 4° SAL, entro e non oltre giorni tre, dall'inizio dei lavori.

4.- assenza di personale di altre Ditte in cantiere.

5.- le nuove opere richieste ed in particolare le <assistenze> determineranno un aggravio dei costi "relativi" di esecuzione, tuttavia, sempre con spirito transattivo, accettiamo di eseguirle alle



condizioni stabilite dal Capitolato Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici e dunque con remunerazione proporzionata al valore degli impianti. Dovrete preventivamente provvedere, pertanto, a documentare il costo dei singoli impianti.

6.- le altre opere verranno eseguite secondo le tariffe stabilite nel capitolato speciale allegato al contratto originario di appalto.

7.- prima dell'inizio dei lavori, stabilito per il giorno 28 gennaio 2003, dovete predisporre e consegnarci tutti i progetti esecutivi relativi alle opere da realizzare. Tale adempimento costituisce condizione essenziale ai fini della esecuzione delle opere, in quanto la nostra società non è stata anche incaricata della *progettazione*.

8.- il pagamento relativo al 5° stato di avanzamento lavori dovrà essere eseguito entro dieci giorni dalla fine lavori, mentre le ritenute cauzionali dovranno essere pagate entro i 90 giorni successivi.

●

9.- il collaudo dovrà essere eseguito entro e non oltre il 17 marzo 2003. \_\_\_\_\_

La presente proposta dovrà considerarsi caducata se da Voi non accettata per iscritto, nel termine di giorni 3 (tre) a partire da oggi. \_\_\_\_\_

In alternativa ci dichiariamo disponibili al completamento delle sole opere di dettaglio contemplate nel contratto originario, previo rispetto preventivo, da parte Vostra, delle sole condizioni 1,2,3,4 che precedono. \_\_\_\_\_

Avvertiamo che in caso di mancata accettazione della proposta, trascorso il termine di ulteriori 15 (quindici) giorni senza che abbiate provveduto ad eseguire i pagamenti già scaduti, relativi agli Stati di Avanzamento Lavori già approvati, il contratto di appalto dovrà considerarsi definitivamente risolto per Vs. inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

In attesa di Vs. pronto riscontro porgiamo i nostri saluti." \_\_\_\_\_

Con tale atto L. [redacted] srl ha ritualmente diffidato la ditta attrice



ad adempiere secondo le prescrizioni dell'art. 1454 c.c.. \_\_\_\_\_  
Quanto al termine era onere di parte attrice provarne la eventuale  
incongruità. \_\_\_\_\_

Deve poi ritenersi provato l'inadempimento di non scarsa  
importanza imputabile alla ditta attrice. \_\_\_\_\_

Invero alla data della diffida (23/1/03) non era stato interamente  
pagato il quarto stato di avanzamento lavori il cui termine di  
pagamento era il 13/1/03 (doc. 12 di parte convenuta). \_\_\_\_\_

La circostanza ha trovato riscontro anche nell'esperita istruttoria  
orale. \_\_\_\_\_

Il teste [redacted] ha infatti tra l'altro dichiarato (ud. 20/4/05)  
"Posso dire che il signor [redacted] non ha corrisposto a Lanbral  
quanto risultante sulla base dell'ultimo stato di avanzamento  
lavori". \_\_\_\_\_

D'altra parte la stessa [redacted] Costruzioni, nel sostenere la  
propria tesi, riconosce di avere pagato solo in parte la fattura n.  
15/02 di [redacted] srl e precisamente solo € 8.791,33 a fronte di un  
importo di € 26.712,98. \_\_\_\_\_

La ditta attrice ha sostenuto di avere trattenuto € 10.500,00 a  
titolo di "penale" in relazione a quanto previsto dal secondo  
comma dell'art. 7 del contratto di appalto e € 7421,65 per "vizi e  
inadempienze". \_\_\_\_\_

Il secondo comma dell'art. 7 del contratto di appalto prevede che  
venga posto a carico della parte che "intende immotivatamente  
risolvere il contratto" il pagamento dell'importo di € 10.500



quale "giusto indennizzo". \_\_\_\_\_  
Il fatto che il comportamento di L. \_\_\_\_\_ srl fosse interpretato  
dalla committente come rivelatore dell'intenzione di risolvere il  
contratto contrasta col tenore della lettera in data 9/12/02  
indirizzata alla società convenuta "per notificare l'assenza di Vs  
personale presso il cantiere. . ." nella quale non si fa alcun  
riferimento alla norma citata. \_\_\_\_\_

L. \_\_\_\_\_ srl viene invitata a presentarsi in cantiere il giorno  
successivo e diffidata "a intraprendere azioni non concordate  
con la Direzione Lavori che costringono la committenza a  
tutelare i propri interessi. . . . addebitando alla L. \_\_\_\_\_ srl  
maggiori costi, ritardi ed eventuali risoluzioni contrattuali  
previste dagli accordi in essere" in relazione evidentemente a  
quanto previsto dal primo comma del citato art. 7. \_\_\_\_\_

Nella lettera immediatamente successiva (11/12/02) con la quale  
L. \_\_\_\_\_ si riscontrava la missiva di cui si è testè detto la società  
convenuta, dal canto suo, manifestava chiaramente che non era  
sua intenzione risolvere il contratto dichiarandosi al contrario  
disponibile alla ultimazione delle opere di sua competenza a  
condizione che le fosse materialmente permesso di ultimare i  
lavori entro gennaio 2003. \_\_\_\_\_

Del resto neanche nella corrispondenza successiva L. \_\_\_\_\_  
Costruzioni fa riferimento espresso (ma nemmeno implicito) alla  
previsione del secondo comma dell'art. 7 del contratto. \_\_\_\_\_  
Quanto poi al mancato pagamento dell'ulteriore importo di €



7.421,65 va osservato che l'importo del 4° stato di avanzamento, al pari dei precedenti, era già stato depurato di una somma pari al 7,50% a garanzia dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte. \_\_\_\_\_

Il comportamento di [REDACTED] Costruzioni appare pertanto ingiustificato. \_\_\_\_\_

Che per converso L. [REDACTED] srl fosse da ritenere, al momento della diffida, contraente adempiente risulta dall'espletata ctu. \_\_\_\_\_

Nella relazione del consulente tecnico d'ufficio si legge infatti tra l'altro che *"dall'esame della documentazione e dal sopralluogo alla costruzione si può confermare che la L. [REDACTED] ha effettivamente eseguito tutte le opere certificate nei SAL emessi dal Committente ..."*. \_\_\_\_\_

Il contratto deve quindi ritenersi risolto ex art. 1454 c.c. per inadempimento della ditta attrice. \_\_\_\_\_

Ad abundantiam si osserva che, anche diversamente opinando, la domanda attorea non potrebbe comunque trovare accoglimento. \_

Invero, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, in materia di appalto, la disciplina dettata dall'art. 1668 c.c. in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del



mantenimento del contratto. \_\_\_\_\_

Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto di causa petendi (Cass. Civ. Sez. II 20/4/06 n. 9295). \_\_\_\_\_

Nel caso di specie la ditta attrice, in atto di citazione, pare dolersi, più che di vizi, della mancanza di opere per il definitivo completamento dell'edificio e, comunque, i presunti vizi non sarebbero certo tali da giustificare lo scioglimento del contratto.

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

Nel caso in cui, come nel caso di specie, la risoluzione del contratto di appalto sia pronunciata per inadempimento della committente ed in cui la restituzione in natura della costruzione, parzialmente eseguita, all'impresa appaltatrice, non è configurabile, per riportare la situazione patrimoniale di quest'ultima, a quella preesistente al contratto di appalto, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione al valore dell'immobile (che rimane nel patrimonio di quest'ultima) definito in relazione all'ammontare del corrispettivo sulla base del quale la volontà dell'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, e che, per la stessa, è idoneo a coprire le spese, i costi di materiali e mano d'opera, affrontati nell'eseguire la costruzione, nonché a soddisfare le



aspettative di guadagno. \_\_\_\_\_

L'equivalente monetario dell'immobile acquisito dalla committente, come sopra definito, restituisce all'appaltatrice adempiente l'integrità della situazione patrimoniale preesistente al contratto, senza, peraltro, privarla della possibilità di esperire contro l'inadempiente la domanda di risarcimento danni per conseguire l'eliminazione del pregiudizio non rimosso con le dovute restituzioni. \_\_\_\_\_

Il riferimento ad un valore diverso dell'immobile, come ad es. quello dello stesso al momento della sentenza risolutoria, potrebbe rivelarsi maggiore o minore rispetto a quello ritenuto in astratto acquisito con il contratto all'epoca della stipula. E' quindi il corrispettivo pattuito, l'entità cui far riferimento ai fini su menzionati. \_\_\_\_\_

Compete quindi anzitutto a L. \_\_\_\_\_ il pagamento di quanto trattenuto da \_\_\_\_\_ Costruzioni in relazione a primo, secondo, terzo e quarto stato di avanzamento dei lavori pari a € 6.382,26 (€ 503,94+2.120,34+1.675,37+2.082,61) oltre a € 17.921,65 relativi al pagamento del quarto stato di avanzamento lavori tenuto conto di quanto già corrisposto (€ 26.712,98 - 8.791,33). \_\_\_\_\_

In relazione alle contestazioni mosse da L. \_\_\_\_\_ srl agli stati di avanzamento, alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio e con le precisazioni di cui si dirà, si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_



Per quanto riguarda i punti 2.2.1.1. e 2.2.1.2. nulla può essere riconosciuto a L. [redacted] atteso che il capitolato speciale d'appalto prevedeva che le quantità di cls eccedenti quelle risultanti dagli elaborati progettuali fossero "compensate secondo l'effettivo prezzo di solà fornitura del materiale". \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda il punto 2.2.1.4, a fronte della contestazione di L. [redacted] (doc. 8 di parte convenuta), era onere di [redacted] Costruzioni provare che i ferri d'armatura sono sempre stati considerati secondo i grafici strutturali come sostenuto in memoria di replica. \_\_\_\_\_

In difetto di tale prova competono a L. [redacted] srl € 121,35 (€ 14,10+42,28+1,73+4,03+0,88+2,17+2,30+41,21+12,65). \_\_\_\_\_

In relazione al punto 2.2.1.7. spetta a L. [redacted] srl l'importo di € 84,27 (€ 47,70+36,57). \_\_\_\_\_

In relazione al punto 2.2.2.2. spetta a L. [redacted] srl l'importo di € 134,11 (9,9x20,60=203,94-69,83); era onere di [redacted] Costruzioni provare che L. [redacted] armato una piccola porzione di muro di sostegno come sostenuto in memoria di replica. \_\_\_\_\_

In relazione al punto 2.2.3.4. spetta a L. [redacted] l'importo di € 87,49. \_\_\_\_\_

Nulla compete in relazione al punto 2.3.12 atteso che il ctu, rinviando alle osservazioni di cui al punto 2.2.3.1., ha ritenuto che la riserva di Lanbral non abbia motivo di essere. \_\_\_\_\_

In relazione al punto 2.3.15 spetta a L. [redacted] srl l'importo di € 171,20; quanto ai presunti errori di calcolo cui fa riferimento



██████████ Costruzioni in memoria di replica va osservato che la questione era già stata sollevata da L. ██████████ srl quale riserva al quarto stato di avanzamento senza che al riguardo vi siano state controdeduzioni da parte della ditta attrice. \_\_\_\_\_

Conclusivamente, per quanto attiene alle differenze relative alle contestazioni di L. ██████████ spettano alla società convenuta € 598,42. \_\_\_\_\_

Nulla compete per i ponteggi atteso che l'art. 8 del contratto prevedeva la possibilità di uso degli stessi da parte della committenza. \_\_\_\_\_

Nulla compete a titolo di rimborso del canone per l'alloggio degli operai e per il rimborso delle retribuzioni loro destinate. \_\_\_\_\_

A parte quanto osservato dal ctu ("*. . . non si è riscontrato alcun documento che certifichi la presenza degli operai Lanbral presso il cantiere in oggetto nei mesi indicati . . .*") va comunque rilevato che non è provato che gli stessi fossero, come sostenuto, stabilmente impiegati nel cantiere di cui si discute e che la disponibilità dell'alloggio sia stata conservata "in attesa che il committente eseguisse i pagamenti dovuti e che consentisse la continuazione dei lavori". \_\_\_\_\_

L. ██████████ srl ha chiesto anche la condanna della ditta attrice al pagamento della somma di € 3561,40 "*corrispondente al 20% del valore complessivo delle opere residue (si confronti il doc. 26)*". \_\_\_\_\_

Tale domanda non può trovare accoglimento siccome non



adeguatamente provata sulla base del solo doc. 26 (indicato in elenco documenti di parte convenuta come "conteggio corrispettivi opere da realizzare") di cui si sconosce la provenienza e non sottoscritto da alcuno. \_\_\_\_\_

Nulla infine può essere riconosciuto a titolo di danno all'immagine e alla reputazione in difetto di prova al riguardo. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Costruzioni va quindi condannata al pagamento in favore della società convenuta dell'importo di € 24.902,33 oltre interessi nella misura legale a far tempo dalla domanda. \_\_\_\_\_

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. \_\_\_\_\_

Le spese della ctu come liquidate vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà. \_\_\_\_\_

#### P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: \_\_\_\_\_

- 1) Rigetta la domanda di \_\_\_\_\_ Costruzioni; \_\_\_\_\_
- 2) Dichiarà risolto ex art. 1454 c.c. per inadempimento di \_\_\_\_\_ Costruzioni il contratto per cui è causa; \_\_\_\_\_
- 3) Condanna \_\_\_\_\_ Costruzioni al pagamento in favore di L. \_\_\_\_\_ srl dell'importo di € 24.902,33 oltre interessi come in motivazione; \_\_\_\_\_
- 4) Condanna \_\_\_\_\_ Costruzioni alla rifusione delle spese che liquida in € 9.294,75 di cui € 22,50 per esborsi, € 3.242,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari, € 1.030,25 per \_\_\_\_\_



rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge; \_\_\_\_\_

5) Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà. \_\_\_\_\_

Così deciso in data 7/7/2008 nella Camera di Consiglio della sezione Prima Promiscua del Tribunale Ordinario di Mantova.

Il Giudice

Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

oggi \_\_\_\_\_

Il Cancelliere